

BolaWrap, il nuovo mezzo di coazione fisica che potrebbe esser adottato dalle Forze di Polizia. Delle valutazioni di natura tecnico-giuridica.

# di Alessandro Continiello

**Sommario. 1.** Introduzione. - **2.** Analisi tecnica. – **3.** La normativa vigente. – **4.** Considerazioni Conclusive.

### 1. Introduzione.

Nel luglio 2018 ho scritto un articolo su questa autorevole rivista, poi ripreso anche da un noto quotidiano<sup>2</sup>, in merito alla dotazione, in quel momento ancora in via sperimentale, del Taser da parte delle Forze di Polizia<sup>3</sup>. Si comprenda però, ab origine, cosa s'intenda (melius, chi siano) le cosiddette "Forze di Polizia": <<Si registra in dottrina una significativa convergenza di vedute nel ritenere che, dalla legge nr. 121/1981 (recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") sia, in verità, possibile dedurre tanto l'indicazione di un nucleo di Corpi amministrativi che rientrano certamente nel concetto di "Forza Pubblica" (in senso soggettivo), quanto la perimetrazione dell'attività, per il vero assai ampia, nella quale si esplica la funzione della medesima "Forza" (in senso oggettivo), e nel cui esercizio il pubblico ufficiale risulti potenzialmente autorizzato a fare uso dei mezzi di coazione fisica. Secondo il primo profilo, si è osservato come dalla predetta legge possa trarsi l'indicazione secondo la guale, la "Forza Pubblica", come tradizionalmente designata, s'identificherebbe oggi nelle "Forze di Polizia", così come lascerebbero desumere gli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2 della legge in esame - che conferiscono al Prefetto ed al Questore il potere, rispettivamente, di disporre e di organizzare la "Forza Pubblica e (..) le altre Forze eventualmente poste a (loro) disposizione in base alle leggi vigenti" – letti in combinato disposto con l'articolo 16 della legge citata, il quale, a sua volta, detta l'elenco dei Corpi amministrativi che costituiscono

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cfr. A Continiello, "L'uso del Taser da parte delle Forze dell'Ordine. Problematiche applicative e conseguenze giuridiche", in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8, https://www.giurisprudenzapenale.com/2018/07/10/luso-del-taser-parte-delleforze-dellordine-problematiche-applicative-conseguenze-giuridiche/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Cfr. F. Pinotti, "Taser, la pistola elettrica che divide: pericolosa, no utile, urgono regole", 10/07/2018, in https://www.corriere.it/cronache/cards/taser-pistola-elettrica-che-divide/i-dubbi-dell-esperto.shtml

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Vedasi la Legge nr. 121/1981 per il concetto di 'forza pubblica' e di "forze di polizia".

tali "Forze", definendole unitariamente, appunto, come "Forze di Polizia". Quest'ultime, in particolare, sarebbero costituite, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni Corpo, dalla: Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia Penitenziaria; Corpo forestale dello Stato (ora annesso come "Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" all'Arma dei Carabinieri). A tale elencazione andrebbero aggiunti quantomeno: il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; i Militari in servizio nelle Forze Armate; la Polizia Locale; gli appartenenti ai Servizi d'Informazione - così detta *Intelligence* – (..). Non è, quindi, un caso che – coerentemente, peraltro, al già ricordato criterio che la dottrina penalistica usa per individuare i componenti della "Forza Pubblica" (*rectius*: Forza di Polizia) – proprio a tali Corpi amministrativi l'ordinamento attribuisca in dotazione armi od altri strumenti di coazione fisica per l'espletamento delle specifiche attività d'istituto (..)>>.4

Si deve altresì ricordare, sempre per completezza di esposizione che, il **Taser** o pistola elettrica (od ancora, pistola a *elettroshock* ovvero dissuasore elettrico), è uno strumento che emette brevi scariche elettriche ad alta tensione e bassa intensità idonee ad immobilizzare, ergo neutralizzare, il soggetto che le riceve. La sua funzione sarebbe quella di evitare un contatto diretto tra persona in divisa e l'individuo interessato, potendo così operare a distanza di sicurezza. In seguito, come detto, a un periodo di sperimentazione e successiva dotazione a più ampio spettro agli appartenenti delle Forze di Polizia, ad oggi non risultano qui in Italia procedimenti giudiziari e/o notizie di cronaca<sup>5</sup> che hanno investito soggetti in divisa sull'uso improprio (*melius*: eccessivo, per usare la formula prevista dall'articolo 55 del Codice penale) ovvero dannoso dello strumento<sup>6</sup>. E questo, forse, anche perché - come si è potuto verificare tangibilmente - <<in più dell'80% dei casi, a fermare il soggetto è la sola vista del *Taser*, tanto che "a un anno dalla sua adozione anche in Italia è stata sufficiente la sua estrazione da parte delle Forze dell'Ordine per intervenire efficacemente e neutralizzare il soggetto, senza necessità di utilizzare il dispositivo".7 In effetti, questo nuovo mezzo di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Cfr. G. Martiello, "I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale", Edizioni ETS, 2019, pag. 25 ss, in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Martiello-I-limiti-penali-delluso-della-forza-pubblica.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>In verità, un solo caso, ma dubbio, per cui è stato comunque aperto un fascicolo d'indagine: cfr. https://www.corriere.it/cronache/23\_agosto\_14/gira-nudo-strada-colpito-taser-muore-trasporto-ospedale-aperta-un-indagine-54af9c3a-3a64-11ee-abb0-

<sup>42043</sup>eee8c66.shtml#:~:text=Simone%20Di%20Gregorio%2C%2035%20anni,volesse%20compiere%20un%20gesto%20estremo.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/taser-un-anno-uso-forze-dell-ordine-ecco-come-ha-funzionato-AERIAx4C

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Cfr.https://www.dire.it/14-03-2023/883612-taser-in-italia-forze-dell-ordine/



coazione fisica "viene utilizzato (nota: e, aggiungo, dev'essere usato), come **strumento di** *de-escalation*, e tutte le Forze dell'Ordine sono tenute a seguire **un protocollo ben definito finalizzato a calmare la situazione** nel modo migliore possibile>>.8

Nel mio precedente articolo, oltre ad aver analizzato specificatamente (*melius*: tecnicamente) quel nuovo mezzo di coazione, avevo altresì affrontato le eventuali problematiche o criticità di natura giuridica: cosa che verrà compiuta anche in quest'indagine.

## 2. Analisi tecnica.

Conosciamo, dunque, in modo più dettagliato questo nuovo strumento tecnico di coazione a distanza, non rientrante, si anticipa subito, nella definizione delle cosiddette armi da fuoco/sparo<sup>9</sup>, denominato BolaWrap (bolas avvolgenti).10 <<Trattasi di un congegno che è stato progettato e realizzato specificamente per colmare un vuoto nell'attività di "policing", in cui gli agenti intervenuti cercano d'impedire, in modo non violento, che una persona che non rispetti i comandi verbali – spesso con problemi di salute mentale o sotto effetti di stupefacenti o alcool - danneggi se stessa e/o gli altri. E' un dispositivo di contenimento "da remoto" non letale, consistente in un laccio di kevlar lungo 2.5 metri con alle estremità due ancorette con quattro uncini, che viene proiettato verso le gambe o il tronco del soggetto con l'effetto di arrotolarvisi (to wrap, in inglese, avvolgere) e, di fatto, ottenere una legatura efficace che ne impedisca qualsiasi ulteriore movimento. Un laser verde guida la mira. Il laccio viene lanciato grazie alla carica di una cartuccia calibro 380 a salve, che garantisce la proiezione del "bola" alla velocità di circa 160 metri al secondo a una distanza utile che varia tra i tre e gli otto metri. Il Bola Wrap si trova alla base della scala "force continuum" 11, il che significa che ha un utilizzo potenzialmente molto più ampio di altri strumenti di gestione di soggetti non collaborativi e, ovviamente, di una un'arma da fuoco o strumento 'less lethal'. Ne consegue la maggior possibilità di attuare un corso d'azione che porti alla regressione del confronto, oppure alla cessazione dell'azione aggressiva o della resistenza>>.12 Si presenta come un dispositivo in plastica colorata (nelle versioni importate in Italia di un colore giallo acceso) dalla forma di parallelepipedo irregolare. Lo strumento si compone di due parti: un corpo e la ricarica intercambiabile. Il corpo è dotato di: un laser orizzontale di

<sup>9</sup>Quindi non rientrante nella nozione, ai sensi dell'articolo 30 TULPS

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Cfr. nota 7

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Prodotto da Wrap Technologies Inc-USA e in Italia distribuito in esclusiva da Defconservices

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Cfr. 1) No force; 2) Moderate/limited force; 3) Less lethal force; 4) Deadly force.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Cfr. https://www.defcon-services.com/bolawrap/



puntamento di colore verde (di bassa intensità, inidoneo ad arrecare lesioni all'occhio umano); delle leve di caricamento (due); un pulsante per il lancio; una sicura manuale e una leva di sgancio ricarica. Mentre la ricarica è composta da: una struttura di assemblaggio; un propellente a salve depotenziato e un cavo in kevlar con alle estremità due piccole ancore metalliche composte da quattro ami cadauna. Il dispositivo è privo sia di camera di cartuccia che di canna. Nessuna delle sue parti è assimilabile ad alcun dispositivo o congegno utilizzabile nelle armi da fuoco. Nel corso di un intervento di polizia, nei confronti di un soggetto non collaborativo o che rifiuti di calmarsi, qualora l'opera di persuasione verbale operata dall'agente non produca l'effetto desiderato, questi può (melius, deve), in prima istanza esibire il dispositivo spiegandone gli effetti, e utilizzare il puntatore a laser verde per mostrare in modo visivo al soggetto la possibilità di utilizzo del dispositivo (stessa 'procedura' come per il Taser e/o attività prodromica deterrente). Qualora il soggetto poi persista nel suo comportamento, l'agente può disinserire la sicura, armare il dispositivo con le opportune leve e premere il pulsante di attivazione. A questo punto la spinta del propellente a salve depotenziato, libero di espandersi nell'ampia zona della ricarica intercambiabile, lancia il sistema cavo-ancorette nella direzione del soggetto. Questo sistema si apre durante il lancio e, nel momento in cui il cavo impatta il corpo del soggetto, si avvolge attorno a quest'ultimo, limitandolo nei movimenti e consentendo l'esecuzione di ulteriori opportune tecniche operative di polizia. "Il sistema, composto dal cavo in kevlar e dalle due ancorette, è studiato in modo da rendere impossibile un eventuale **strangolamento**, stante la specifica dinamica che si sviluppa a seguito dell'avvolgimento. Il sistema, inoltre, non può in alcun modo scalfire la pelle eventualmente scoperta del soggetto con le ancorette di aggancio, in quanto le punte delle stesse sono protette da opportune coperture plastiche.<sup>13</sup> Attraverso il puntatore *laser* a luce orizzontale verde vengono mirate delle zone del corpo con il solo scopo di bloccare, tramite legatura temporanea, gli arti e permettere agli operatori di polizia d'intervenire, in assoluta sicurezza, senza danni per alcuno". Ebbene questo nuovo strumento, nato sulla falsariga delle bolas argentine (cioè due funi con alle estremità due sfere, usate precipuamente per la caccia), da una ricerca su fonti aperte, sarebbe ritenuto più sicuro del *Taser* (avente, al contrario, natura di arma comune da sparo <<in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l'offeso, è di certo idoneo a recare -aggiungo, potenziale-

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Nulla vieta di escludere, in via potenziale, ipotesi di "abrasioni" difficilmente rientrabili, comunque, nell'alveo delle lesioni.

danno alla persona>>),<sup>14</sup> per quanto riguarda l'incolumità della persona che ne subisca il suo uso. Infatti, analizzando le criticità del *Taser*, come compiuto nella pregressa analisi,<sup>15</sup> si erano evidenziati proprio i potenziali rischi 'fisici' (in termini giuridici, 'lesioni') per la vittima, provocati dalle scariche elettriche: sia diretti (quindi ipotetiche lesioni dovute, *in primis*, alla scarica di natura appunto elettrica – addirittura per *Amnesty International* viene considerato uno strumento di tortura), sia indiretti (ad esempio, in seguito a cadute involontarie e successivi rischi di battere il capo su superfici, quando la persona si trovi in posizione eretta, o addirittura svenga in conseguenza della scarica elettrica ricevuta). Le linee-guida del Dipartimento di Pubblica Sicurezza richiamavano, infine, l'attenzione "sull'ambiente circostante: per il rischio, anch'esso solo potenziale, di incendi o esplosioni". Queste eventualità, pur accidentali, sarebbero escluse, *ictu oculi*, con l'uso del *Bola Wrap*.

# 3. La normativa vigente.

Inseriamo ora questo strumento all'interno della normativa vigente. Quando si parla di uso (legittimo) delle armi e di 'copertura giuridica' soccorre in ausilio l'articolo 53 del Codice penale, denominato appunto "uso legittimo delle armi". La suddetta norma prevede la non punibilità del -solo- pubblico ufficiale (di qui la definizione specifica di 'causa di giustificazione propria') che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio (vedasi l'art. 51 cod. pen.), "fa uso (..) delle armi o di **altro mezzo di coazione fisica,** quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità (..)". L'utilizzo del BolaWrap rientrerebbe pacificamente nell'articolo 53 del Codice penale. Trattasi, com'è noto, di una delle cosiddette "cause di giustificazioni" contenute nel nostro codice penale. A differenza delle altre cause di esclusione della colpevolezza o esimenti previste dagli articoli 51 e 52 (e 54) del Codice penale ("adempimento di un dovere", "legittima difesa"), l'uso legittimo delle armi – e degli altri mezzi di coazione fisica, si ripete – oltre ad essere una cosiddetta scriminate propria rappresenta, da un lato un quid pluris rispetto a queste, dall'altro in parte, per così dire, le sintetizza. I problemi interpretativi gravitano principalmente attorno alla nozione di "violenza" e "resistenza", nonché al concetto di "proporzione". Per schematizzare un argomento che sarebbe degno di

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza numero 8991/2023, in https://terzultimafermata.blog/2023/05/14/il-taser-o-dissuasore-elettrico-e-unarma-comune-da-sparo-di-riccardo-

radi/#:~:text=Armi%20bianche%20e%20armi%20da,dardi%20che%20scaricano%20energia%20elettrica

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Cfr. nota 1



specifico approfondimento, <sup>16</sup> i maggiori problemi interpretativi della norma in esame ruotano attorno ai tre concetti suindicati. In primo luogo, il pubblico ufficiale dev'essere costretto dalla necessità (ed urgenza) di far uso delle armi (della forza, c.d. potere di coazione diretta): ciò comporta che il loro uso non sia consentito quando si possa respingere la violenza o vincere la resistenza all'Autorità con mezzi diversi dall'utilizzo di qualsivoglia strumento di coazione fisica: si ricordi che il c.d. principio del bilanciamento degli interessi è immanente nell'ordinamento giuridico ed opera costantemente in materia di cause di giustificazione. Considerato dunque il carattere di extrema ratio della scriminante - non dimenticando, comunque, che al pubblico ufficiale non viene riconosciuto un concetto di rinuncia e di commodus discessus<sup>17</sup> allorguando si tratti di adempiere al proprio dovere d'ufficio -, il requisito della "necessità" andrà interpretato nel senso che questi dovrà impiegare, tra i mezzi idonei a disposizione, quello meno lesivo (c.d. criterio dell'adequatezza -dell'arma-): ad esempio, per disperdere la folla in tumulto, sarà consentito l'uso di gas lacrimogeni o idranti, rispetto ad altre dotazioni. 18 Si parla poi di un uso (legittimo) al ricorso della forza oltre che necessario, "proporzionato", pur in assenza di una esplicita previsione nella norma in esame, a differenza dell'istituto della legittima difesa. Per non addentrarsi in un'altra questione anche in tal caso molto problematica, si potrebbe dire che il requisito della proporzione dev'essere analizzato sotto un duplice profilo: quello dei "mezzi usati" e quello degli "interessi in conflitto". E così, facendo uso del criterio del minimo mezzo, della vis modica, si potrebbe sempre evitare – astrattamente – un'imputazione per eccesso colposo (vedasi l'articolo 55 c.p.): resta evidente che la valutazione è da compiersi, ad ogni modo, caso per caso. Tornando ai concetti di violenza e resistenza, escluse forme minacciose meramente verbali ai danni delle Forze di Polizia, si deve intendere per violenza l'uso di qualsivoglia forma di energia fisica (comportamento attivo in atto) contro gli operatori. 19 Ebbene, richiamato il

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Trattato in un mio saggio *ad hoc* "L'uso legittimo delle armi. La scriminante per pubblici ufficiali e operatori di polizia", A. Continiello, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup><<Dobbiamo chiederci se il prevenuto poteva applicare il principio del *commodus discessus*. Ma è semplicemente assurdo ipotizzarlo, non soltanto perché un tale comportamento avrebbe gravemente offeso l'ineguagliato senso dell'onore, che è il patrimonio più luminoso dei Carabinieri – essi, infatti, non possono fuggire neppure nei momenti più drammatici>>, in Righi, Fulvio: "Vita in toga. Requisitorie di un Pubblico Ministero", Giuffrè, Milano 1981, p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Cfr. "per allontanare i manifestanti (nota: "respingere una violenza") le Forze dell'Ordine hanno anche utilizzato un'autobotte con gli idranti" – 20/01/2024 in https://www.agi.it/cronaca/news/2024-01-20/scontri-per-presenza-israele-fiera-vicenza-24926869/

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Cfr. La violenza dovrà, quindi, consistere in un comportamento attivo – "in atto" –, tendente a frapporre ostacoli all'adempimento del dovere d'ufficio (nota: stante la



perimetro normativo, il *neo* strumento in analisi rientrerebbe tra gli (altri) mezzi di coazione in dotazione, quindi autorizzati, delle Forze di Polizia (in aggiunta, dunque, allo sfollagente, ai gas lacrimogeni, al capsicum, ma anche le manette di sicurezza, *et c.*). Non dimenticando infine che, l'adeguatezza dell'arma alla circostanza (adeguatezza sempre da intendersi come sinonimo di proporzionalità), è di assoluta importanza oggigiorno, potendo (*melius*, dovendo) disporre la Forza Pubblica, come indicato, dei più vari strumenti di coazione fisica.

Vediamo ora, per completezza espositiva, quali potrebbero essere i punti deboli/criticità, di questo neo strumento di coazione. In primis, per come è stato tecnicamente realizzato, appare più adatto il suo utilizzo principalmente in luoghi aperti o, comunque, in medio/grandi spazi: stante l'ampiezza necessaria per la gittata laterale dei cavi, affinché si possano distendere per poi avvolgere il soggetto (nota: come indicato a chiare note dai progettisti, si esclude a priori il rischio di strangolamento). In seconda istanza, è probabilmente più utile contro un soggetto disarmato o, comunque, munito di un'arma bianca tosto che di una pistola, per ovvi motivi. Ma queste prime osservazioni, più che altro, si limitano a 'regole d'ingaggio' e opportunità/limiti del suo uso. Il secondo stadio di criticità potrebbe infatti vertere sulla categoria dei soggetti verso cui (non) si possa indirizzare lo strumento. Si ritiene dunque, anche qui per mere ragioni di buonsenso, di evitarne l'uso – seppur non siano indicate palesi controindicazioni – su bambini, persone anziane e donne in stato di gravidanza (cosiddette potenziali condizioni ostative di utilizzo per la salute dell'offeso). Ma il dubbio (giuridico) che attanaglia lo scrivente è, più che altro, rivolto alle situazioni (giuridiche) in cui utilizzarlo. Come visto, l'articolo 53 c.p. parla di uso legittimo quando si è costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Sulle situazioni di violenza, per come già palesato, non si trovano particolari problematiche (ad esempio un soggetto è aggressivo contro le Forze di Polizia nel corso del loro adempimento e, valutate le circostanze e la proporzionalità dei mezzi, viene usato il BolaWrap per fermarlo, agendo a distanza, così da tutelare l'incolumità degli operanti). Qualche riserva, invece, resta nei casi di 'resistenza'. S'insegna tradizionalmente che, la resistenza, dev'essere attiva (o, comunque, omissiva): non basterebbe una resistenza passiva quale è esemplificata, ad esempio, dalla classica resistenza pacifica opposta dalle donne scioperanti distese sui binari per impedire il passaggio del treno, oppure una fuga per sottrarsi alla

\_

mancata differenziazione, nel testo dello stesso articolo 53, tra "violenza" e "minaccia", qualche Autore ritiene che la violenza abbracci anche la coercizione psichica tendente ad influire sul comportamento dei destinatari), vedasi Fiandaca, Giovanni-Musco, Enzo: *Diritto penale*, p. 263.

cattura. Sennonché, considerata nella sua apparente assolutezza, la tesi tradizionale è, però, in parte errata. Non è, infatti, che la resistenza passiva escluda sempre l'applicabilità dell'articolo 53. Si tratta, piuttosto, di richiedere un rapporto di proporzione, da un lato tra i mezzi di coazione impiegati ed il tipo di resistenza da vincere e, dall'altro, tra i beni in conflitto. Di certo non si può usare l'arma da fuoco per fermare un soggetto che si dia alla fuga, se questi non è armato e non rivolga l'arma contro gli agenti e spari contro di essi per coprirsi la fuga. Ci si domanda, dunque, se sia legittimo (melius: non eccessivo quantomeno) l'uso del BolaWrap in questi specifici casi. La risposta potrebbe ricadere ulteriormente nel motivo della fuga. Se, ad esempio, un individuo che ha commesso un reato fugga alla vista degli operanti, si ritiene sia consentito l'uso, trattandosi di resistenza comunque attiva (anche, altro esempio, per una "resistenza attiva" ad un arresto legittimo). Al contrario, se ci si trova in situazioni ove non sia presente a priori né una reazione violenta né di resistenza, non si ritiene sia utilizzabile questo strumento: ma, in questa ipotesi, risulterebbe illegittimo, per il vero, qualunque uso della forza. Per incorrere, infine, nelle ipotesi di eccesso, ai sensi dell'articolo 55 del Codice penale, solo nei casi ove non sia presente il requisito della necessità potrebbe configurarsi la suddetta contestazione, se raffrontata con l'uso dello strumento di coazione in esame (oltrepassando, dunque, per errore, i limiti).

#### 4. Considerazioni conclusive.

Il *BolaWrap*, allo stato attuale, è già in dotazione a vari comandi della Polizia Municipale di alcuni Comuni italiani: Olgiate,<sup>20</sup> Lomazzo<sup>21</sup>, Parma<sup>22</sup>, Genova, Bolzano,<sup>23</sup> Modena<sup>24</sup> (a Firenze non è passata, ad oggi, la proposta/odg per autorizzarne la sperimentazione,<sup>25</sup> così come a Livorno<sup>26</sup>), e in oltre quaranta nazioni nel mondo. Alcuni nostri sindacati delle Forze di Polizia hanno avanzato la richiesta, ai loro Ministeri competenti, di ricevere in dotazione

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>https://www.laprovinciadicomo.it/stories/olgiate-e-bassa-comasca/il-comune-investe-sulla-sicurezza-ecco-bolas-polizia-locale-o\_1587527\_11/

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>https://www.laprovinciadicomo.it/stories/olgiate-e-bassa-comasca/arrivano-vigili-spiderman-fermare-malviventi-useranno-pistole-lancia-o\_1450221\_11/

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>https://parma.repubblica.it/cronaca/2022/03/31/news/parma\_ecco\_il\_bola\_wrap\_u n\_nuovo\_strumento\_per\_gli\_agenti\_della\_municipale-343561249/ - https://www.ilpost.it/2022/04/15/bolawrap-polizia-italiana/

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/bolzanini-indisciplinati-al-volante-in-troppi-passano-con-il-rosso-1.3399665

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>https://revistaseguridad.cl/2023/09/21/departamento-de-policia-de-modena-italia-incorpora-el-dispositivo-bola-wrap/

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/draghi-fdi-montelatici-cocollini-e-bussolin-lega-il-pd-boccia-la-proposta-di

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>https://www.livornotoday.it/cronaca/taser-polizia-municipale-livorno-commissione.html



(anche) questo nuovo mezzo di coazione: <<Le Segreterie Nazionali dell'UILPA Polizia Penitenziaria, dell'USIP, dell'USIC e dell'USIF lanciano un accorato appello ai Ministri della Repubblica competenti del Comparto Sicurezza, e alla politica tutta, affinché valutino la possibilità di fornire tutte le Forze di Polizia di questo ulteriore strumento, che rappresenta certamente un mezzo utile per evitare situazioni di stretto contatto tra gli operatori di Polizia e la variegata platea di criminali presenti sul territorio. Queste OO.SS. ritengono questo strumento molto utile ed efficace in quanto, in situazioni di particolare pericolo criminale, oltre a garantire più tutela al personale delle Forze dell'Ordine, certamente ha un potere meno impattante a beneficio dell'incolumità della persona su cui viene usato. Fornire il *BolaWrap* in dotazione individuale, insieme al già previsto *Taser*, o in alternativa allo stesso, rappresenterebbe un modo pratico per tutelare concretamente le lavoratrici e i lavoratori delle Forze dell'Ordine, nonché un modo effettivo per supportare chi ogni giorno fa il proprio dovere per il bene della collettività, mettendo a rischio anche la propria incolumità, ma soprattutto sarà un modo sostanziale per passare dalle parole ai fatti>>.<sup>27</sup> In effetti anche - ma non solo - per il personale femminile delle Forze di Polizia questo strumento permetterebbe di metterle in condizione di operare, verso individui la cui prestanza - e differenza/stazza - fisica risulti maggiore, con più sicurezza. Ed ancora: << (..) Le dotazioni di polizia devono costantemente essere adequate alle nuove tecnologie e con strumenti utili per rendere sempre più sicuro ed efficace l'intervento di polizia. Si pensi ad esempio ai quanti anti-taglio, ai corpetti protettivi, Bola Wrap, ecc. Inoltre, si devono poter avere strumenti idonei che consentano di utilizzare l'eventuale forza necessaria per vincere una resistenza o respingere una violenza in virtù del principio di proporzionalità. (..)>>.28

Nel 2021, con un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministro dell'Interno, a firma di alcune Senatrici e Senatori, è stata avanzata la richiesta di sapere se fosse possibile <<a href="adeguare">adeguare le dotazioni delle Forze di Polizia con gli strumenti più idonei (come il dispositivo "Bola Wrap", arma che non presenta il pericolo di danni collaterali, che consentirebbe, senza il contatto fisico con i violenti, di bloccarli) a garantire l'efficacia, la sicurezza dell'intervento, con le dovute garanzie di chi opera per la sicurezza dell'Italia>>.<sup>29</sup> Sempre nel 2021, è stata presentata da un Senatore

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>https://www.usip.it/nazionale/1105-il-bolawrap-anche-per-le-forze-dellordine-.html. Vedasi anche: https://www.equilibriosicurezza.it/manette-da-remoto-proponiamo-al-capo-della-polizia-di-valutare-il-bolawrap/#; & https://www.sap-nazionale.org/2016/wp-content/uploads/flash35.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>https://www.sap-nazionale.org/news/chi-difende-i-difensori/

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Cfr. Legislatura 18, Atto di Sindacato Ispettivo nr. 3-0259, 12/05/2021 seduta nr. 325,

un'interrogazione al Ministro dell'Interno secondo cui < la pistola ad impulsi elettrici *Taser* può risultare pericolosa, meglio la *Bola Wrap*, che spara un laccio di *kevlar* lungo oltre 2 metri in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3-8 metri. (..)>>.<sup>30</sup> Nel 2019, vi è stata, infine, un'iniziativa 'privata' (c.d. petizione), sempre al Senato, per la <<ri>richiesta di un avvio di una fase di sperimentazione e l'eventuale successiva dotazione dello strumento *Bola Wrap* a tutte le Forze di Polizia>>.<sup>31</sup>

Alla luce dei rilievi sopra riportati, ad avviso dello scrivente, la dotazione di questo nuovo strumento - che reputo di definire di 'difesa (attiva)' rispetto al *Taser* - potrebbe certamente coadiuvare gli operatori della sicurezza nella loro attività quotidiana: potendo bastare, in alcune situazioni, anche il solo semplice avvertimento del suo uso. In caso contrario, come si è potuto leggere - e come altresì visibile da molti video dimostrativi presenti sul *web* – i danni per coloro che si trovassero attinti dalle 'bolas avvolgenti' sarebbero comunque minimi, per non dire nulli (bassi/nulli coefficienti di rischio per la salute umana).<sup>32</sup> Ebbene è uno strumento che, unitamente al già presente equipaggiamento in dotazione, potrebbe contribuire al lavoro delle Forze di Polizia tutelandole e, contestualmente, preservando l'incolumità di tutti. Senza, per concludere, dimenticare che, secondo il nostro 'Indice d'azione' (o definito anche come 'scala del confronto', tra agente di polizia ed il fermato, derivante dall'espressione anglosassone 'use of force continuum') potrebbe rientrare pacificamente nella voce 'impiego di nuovi strumenti difensivi'.<sup>33</sup>

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297551

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Cfr. "Sicurezza: FI, meglio il laccio Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione", 07/03/2021, in https://www.lasicilia.it/archivio/sicurezza-fi-meglio-il-laccio-bola-wrap-che-taser-viminale-valuti-introduzione-adnkronos-776114/

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Cfr. Attività non legislative, Petizione n. 457, XVIII Legislatura, 17/12/2019, in https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?thispage

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>In data **26/01/2024** a Bolzano, gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto uso di questo strumento di coazione fisica, già in dotazione, per un intervento: https://www.facebook.com/photo/?fbid=415038860868460&set=pcb.41504230420 1449

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup><<Com'è noto, l'espressione anglosassone "use of force continuum" riferita alle azioni delle Forze dell'Ordine è tradotta da alcuni come "indice d'azione" e da altri, più opportunamente, come "scala del confronto" tra l'agente di polizia ed il fermato. Ebbene, la cosiddetta "scala" non indica altro che i gradi della progressione o della regressione del confronto, ovverosia i livelli dell'utilizzo della forza, costituendo un concetto oscillante tra offesa e difesa, tra azione e reazione. I livelli che esprimono il cosiddetto "indice di azione", sono: 1) il dialogo; 2) l'allontanamento del sospetto; 3) il controllo meccanico; 4) **l'impiego di nuovi strumenti difensivi;** 5) la forza letale>>, F. Chiechi, "Operazioni delle forze di polizia: indice di azione e ambito di applicabilità delle scriminanti", 10/07/2018, in https://www.diritto.it/operazioni-delle-forze-polizia-indice-azione-ambito-applicabilita-delle-scriminanti/#\_ftn6